



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.1.2009  
COM(2008) 899 definitivo

2006/0258 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari**

**1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 778 def. - 2006/0258(COD)]:	11 dicembre 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	11 luglio 2007
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	12 marzo 2008
Data di adozione della posizione comune:	20 novembre 2008

**2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

Il regolamento proposto istituisce un quadro giuridico e stabilisce norme armonizzate in tema di rilevazione e di diffusione di statistiche sulla vendita e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

In particolare definisce norme concernenti:

- la frequenza della rilevazione dei dati (annuale per le vendite – quinquennale per l'uso);
- le modalità di rilevazione dei dati, concedendo ampia flessibilità agli Stati membri;
- il formato e la periodicità della trasmissione dei dati, che possono essere specificati dettagliatamente dalla Commissione utilizzando la procedura di comitato.

Il regolamento relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari rientra in una serie di provvedimenti legislativi comprendente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 def.) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM(2006) 388 def.) anch'esse attualmente esaminate nel quadro della procedura di codecisione (Consiglio AGR).

### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

#### 3.1 Osservazioni generali

Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 12 marzo 2008. La Commissione ha accettato - integralmente, in parte o in linea di principio - dodici dei ventisei emendamenti approvati dal Parlamento europeo in tale sede. Di questi dodici emendamenti, cinque sono stati accolti, almeno in parte, nella posizione comune.

La Commissione ha accettato integralmente, in parte o in linea di principio gli emendamenti suscettibili di chiarire e migliorare la sua proposta. Tra questi figurano gli emendamenti che definiscono i criteri di qualità delle statistiche ufficiali e il campo di applicazione della riservatezza, che forniscono una migliore descrizione degli obiettivi della proposta e che creano un nesso più esplicito con altre proposte legislative sulla strategia in tema di pesticidi, in particolare con il nuovo regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con riguardo all'applicazione degli obblighi di trasmissione di dati e alla revisione dell'elenco di prodotti. La Commissione ha espresso riserve circa l'estensione del campo di applicazione ai biocidi.

La Commissione ha respinto prevalentemente gli emendamenti giudicati ridondanti o in contrasto con le disposizioni generali del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie<sup>1</sup> e con le norme del sistema statistico europeo, oppure tecnicamente inapplicabili, prematuri o inutilmente onerosi sotto il profilo amministrativo e per i rispondenti.

La Commissione ritiene che la posizione comune non alteri né l'impostazione né le finalità della proposta e può quindi accettarla.

#### 3.2. Osservazioni specifiche

##### 3.2.1. *Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune*

Gli emendamenti **5**, **10**, **13**, **18** e **32** sono stati inseriti nella posizione comune, sia pure con formulazioni leggermente diverse. L'emendamento **5**, pienamente accolto dalla Commissione, rende più espliciti gli obiettivi del regolamento ed è stato recepito integralmente nella posizione comune del Consiglio. Il nesso con la direttiva quadro sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi creato dall'emendamento **10**, che chiarisce gli obiettivi della proposta, è stato mantenuto dal Consiglio, ma limitatamente al solo articolo 14 della direttiva. Il Consiglio ha respinto i tre trattini dell'emendamento **10**, compreso l'ultimo relativo alla registrazione dei flussi di sostanze, cui la Commissione era contraria. L'emendamento **13**, pienamente accolto dalla Commissione, mette in relazione la proposta con il regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con un chiaro riferimento agli obblighi di trasmissione di dati da esso contemplati. Questo emendamento è stato ripreso quasi senza modifiche nella posizione comune. L'emendamento **18** relativo alla tutela della riservatezza dei dati e alla limitazione dell'uso dei dati ai soli fini statistici poteva essere accettato in linea di principio dalla Commissione ed è stato inserito con leggere modifiche nella posizione comune. L'emendamento **32** relativo al contenuto della relazione della Commissione al

---

<sup>1</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Parlamento, integralmente accolto dalla Commissione, è stato accettato in linea di massima dal Consiglio.

*3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione, ma inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune*

Nessuno.

*3.2.3. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, in parte o in linea di principio, ma non inseriti nella posizione comune*

Gli emendamenti **3**, **6**, **11**, **12**, **19**, **30** e **33**, benché accolti in parte o in linea di principio dalla Commissione, non sono stati recepiti. I tre emendamenti **6**, **11** e **33** si riferivano, almeno parzialmente, all'inclusione dei biocidi nel campo di applicazione della proposta e alla conseguente sostituzione del termine "prodotti fitosanitari" con "pesticidi". La Commissione ha acconsentito all'estensione a condizione di concordare con il Parlamento un programma realistico, ma tale estensione non è stata accettata dal Consiglio. Gli emendamenti **3** e **30** relativi ai caratteri delle statistiche ufficiali sono stati entrambi respinti dal Consiglio che ha introdotto a questo riguardo un nuovo considerando 8, lettera a), e un articolo 3, lettera a). L'emendamento **12**, volto a rafforzare la connessione con il regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, è stato considerato gravoso e respinto dal Consiglio. L'emendamento **19**, richiedente la regolare revisione da parte della Commissione dell'elenco delle sostanze incluse nell'allegato III, non è stato accettato dal Consiglio che ha proposto un approccio più flessibile in un nuovo articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

*3.2.4. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune*

Gli emendamenti **1**, **7**, **8**, **21**, **22**, **26** e **34** erano volti a estendere il campo di applicazione del regolamento alla produzione e ai settori dell'importazione e dell'esportazione, agli usi non agricoli e ai biocidi. Gli emendamenti **14**, **16**, **25**, **28** e **31** sono stati considerati sia dalla Commissione sia dal Consiglio in contrasto con le norme del sistema statistico europeo. Con riguardo agli emendamenti **15** e **23**, che introducevano obblighi specifici di informazione a carico dei fabbricanti di prodotti fitosanitari nonché dei responsabili della loro immissione in commercio, si è considerato che si sovrapponevano a obblighi simili contemplati dal regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. Questi emendamenti non sono stati inclusi nella posizione comune.

Riguardo all'estensione del campo di applicazione del regolamento ai biocidi come proposto dal Parlamento, la Commissione è consapevole dell'attuale difficoltà di rilevare dati su tali prodotti ed è del parere che un programma realistico per una siffatta estensione dovrebbe essere deciso senza indicare alcuna scadenza precisa nel regolamento. La possibilità di estendere il campo di applicazione del regolamento dipende in larga misura dai progressi realizzati dal programma di revisione dei biocidi, per il quale non è stato fissato ancora alcun calendario. La Commissione riconosce pienamente l'importanza dei biocidi e ha già avviato una valutazione specifica del loro impatto nella strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi. Sulla base dei risultati di tale valutazione di impatto, dovrebbero essere raccomandati provvedimenti specifici per misurare l'entità dell'utilizzo di tali prodotti. A questo stadio la Commissione non può tuttavia prevedere se raccomanderà uno specifico approccio statistico o se saranno sufficienti le normali disposizioni in materia di informazione. È necessario pertanto tenere separate le due questioni dei biocidi e dei prodotti fitosanitari.

### 3.2.5. *Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta*

Le principali modifiche che il Consiglio propone di apportare alla proposta della Commissione sono le seguenti.

**Valutazione della qualità** - Il Consiglio ha inserito un nuovo articolo 3, lettera a), sulla valutazione della qualità. Gli aspetti della valutazione della qualità sono già stati inclusi in altri atti di base relativi alle statistiche<sup>2</sup>. La Commissione può accettare tale chiarificazione delle disposizioni sulla valutazione della qualità.

**Misure di esecuzione** - L'articolo inserito dal Consiglio sulla valutazione della qualità è assai specifico. È stato pertanto soppresso il riferimento alla procedura di comitato per le relazioni sulla qualità e le misure per la trasmissione dei dati. Il testo sull'adozione da parte della Commissione della definizione di "superficie coltivata trattata" è stato spostato dall'allegato II all'articolo 4. Il testo sulla possibilità per la Commissione di modificare la classificazione armonizzata è stato spostato dall'allegato III all'articolo 4 e la soluzione proposta dal Consiglio risulta più flessibile rispetto alla revisione regolare proposta dal Parlamento (emendamento 19). La Commissione può accettare tale chiarificazione e semplificazione delle misure di esecuzione.

**Copertura della rilevazione di dati sull'uso** - Il Consiglio ha scelto di dare agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella selezione delle coltivazioni da considerare e ha definito nuove soglie per la rilevazione dei dati sull'uso dei prodotti fitosanitari nell'allegato II. Le prescrizioni riguardanti la rappresentatività delle coltivazioni e delle sostanze utilizzate in associazione con i piani d'azione nazionali promossi dagli Stati membri nel quadro della strategia tematica sull'utilizzo sostenibile di pesticidi possono offrire soddisfacenti garanzie sul fatto che la copertura sarà sufficiente e consentirà buoni confronti tra i risultati degli Stati membri. Nelle sue motivazioni il Consiglio considera inoltre che la valutazione dei risultati del regolamento dopo cinque anni consentirà, se necessario, di modificare le coltivazioni selezionate. La Commissione può pertanto accettare tale compromesso.

**Nuove definizioni** - Le definizioni dell'articolo 2 sono state leggermente modificate e sono state introdotte nuove definizioni in modo da garantire una maggiore coerenza con altri correlati atti di base concernenti le statistiche. La Commissione accetta tali modifiche.

**Altre modifiche** - Il Consiglio ha soppresso inoltre dai considerando tutti i riferimenti alla produzione e alla distribuzione di prodotti fitosanitari e a una possibile estensione del campo di applicazione ai biocidi. I considerando sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità nonché quello riguardante la procedura di comitato sono stati riscritti ed è stato aggiunto un considerando specifico sulla trasmissione di dati riservati. La Commissione può accettare tali modifiche perché sono coerenti con la sua posizione generale riguardo al campo di applicazione del regolamento.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).

#### **4. CONCLUSIONI**

Le modifiche apportate dalla posizione comune del Consiglio possono essere accettate dalla Commissione in quanto consentono di trovare un realistico equilibrio tra, da un lato, la necessità di dati attendibili e comparabili per misurare i progressi realizzati in direzione di un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e della riduzione dei rischi e, dall'altro, la difficoltà per la maggior parte degli Stati membri di introdurre un nuovo sistema di rilevazione dei dati e di raccogliere dati sufficientemente dettagliati e comparabili per ottemperare a quanto richiesto dal regolamento.

In generale, dato che le modifiche del Consiglio si fondano sulla sua proposta, la Commissione può accettare la posizione comune.